TUA CONDOMINIO

Fascicolo Informativo

Modello: FASCON 5 ed. 01/2018

Copertina

Tua Assicurazioni S.p.A.

Gruppo Cattolica Assicurazioni

Contratto di assicurazione sui beni ed il patrimonio del Condominio

Il presente Fascicolo Informativo, contenente

a. **Nota informativa, comprensiva del glossario**
b. **Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto

Avvertenza:
prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.

TUA ASSICURAZIONI S.P.A.
sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) – Tel: 800 533 533 - Fax: (+39) 022773355
COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. - www.tuaassicurazioni.it - info@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 - NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA – VERONA

TUA CONDOMINIO

NOTA INFORMATIVA

Premessa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS (Reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Le consigliamo infine di conservare la presente informativa unitamente alla documentazione di polizza.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet www.tuaassicurazioni.it

A – Informazioni sull'impresa di assicurazione

1 Informazioni generali

TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni - ha sede legale e sociale in Italia, Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano (MI) - Telefono: 800 533 533 - Fax: 02/2773355 – Sito internet www.tuaassicurazioni.it – e-mail: servizioclienti@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it
TUA Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998. È iscritta all'albo imprese IVASS n. 1.00132 del 03.01.2008.
Registro delle Imprese Milano n. 2816710236.

2 Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 133,3 milioni di euro (capitale sociale: 23,2 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 100,8 milioni di euro).
Il Ratio patrimoniale Solvency II calcolato in Standard Formula con USP (utilizzo di parametri specifici a cui IVASS ha autorizzato l'impresa in data 11 maggio 2017) è pari a 1,52 volte il minimo regolamentare richiesto dalla normativa vigente.

B – Informazioni sul contratto

Il contratto, salvo diversa indicazione sul simplo di polizza, è stipulato con tacito rinnovo.
AVVERTENZA: In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Se è pattuita la non rinnovabilità il contratto cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta. Si rinvia all'Art. 9 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Qualora in polizza sia indicata una durata superiore all'anno, le parti si riservano comunque la facoltà di disdetta ad ogni scadenza annuale. Si rinvia all'Art. 6 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3 COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle condizioni generali di assicurazione, sono quelle riportate sul simplo di polizza, scelte tra le seguenti:

SEZIONE DANNI AI BENI

- **Fabbricato:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato, causati da incendio, fulmine, esplosione, e dagli altri eventi di cui all'articolo A.1 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.
  AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.10, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
  AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperto e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 16, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
  Esempio di funzionamento della franchigia:
  Danno: 1.000 euro
  Franchigia: 100 euro
  Risarcimento: 1.000 – 100 euro = 900 euro
  Esempio di funzionamento dello scoperto:
  Somma assicurata (massimale): 100.000 euro
  Danno: 400 euro
  Scoperto: 20% con il minimo di 100 euro
  Indennizzo: 400 euro – 100 euro (il 20% di 400 è 80 euro, inferiore al minimo di 100 euro) = 300 euro

Esempio di funzionamento del massimale:
Somma assicurata (massimale): 100.000 euro
Danno: 50.000 euro
Indennizzo: 50.000 euro

- **Eventi naturali:** TUA assicura, ad integrazione della garanzia "Fabbricato", la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato, causati da eventi naturali di cui all'articolo A.3 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.3, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 16, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale:
vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Fabbricato

- **Atti vandalici e dolosi:** TUA assicura, ad integrazione della garanzia "Fabbricato", la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato, causati da atti dolosi compresi quelli vandalici di cui all'articolo A.4 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.4, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 16, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale:
vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Fabbricato

- **Fenomeno elettrico:** TUA assicura i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici al servizio del fabbricato di cui all'articolo A.5 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dall'articolo A.5 al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 16, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale:
vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Fabbricato

- **Danni da acqua, gas e gelo:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato, causati da fuoriuscita acqua condotta, trabocco e rigurgito di impianti idrici, spese di ricerca e riparazione e dagli altri eventi di cui all'articolo A.6 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.6, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperto e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 16, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale:
vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Fabbricato

- **Cristalli:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo, a primo rischio assoluto, per i danni ai cristalli del fabbricato a causa di rottura accidentale. Si rimanda all'articolo A.7 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.7, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 16, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale:
vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Fabbricato

- **Terremoto:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni al fabbricato causati da terremoto. Si rimanda all'articolo A.8 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.8, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 16, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale:
vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Fabbricato

- **Fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni al fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione causati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio. Si rimanda all'articolo A.9 delle

condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.9, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 16, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale:

vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Fabbricato

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

- **Responsabilità civile Proprietà:** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto costui sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale inerente la proprietà del fabbricato e le relative parti comuni. Si rimanda agli articoli B.1 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.

  AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli da B.1, B.2, B.13 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

  AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione all'articolo 16, B.13, F.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

  Esempio di funzionamento della franchigia:

  Danno: 1.000 euro

  Franchigia: 100 euro

  Risarcimento: 1.000 – 100 euro = 900 euro

  Esempio di funzionamento del massimale:

  Massimale: 500.000 euro

  Danno: 1.000.000 euro

  Risarcimento: 500.000 euro (pari al valore del massimale)

- **Responsabilità civile Addetti:** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto costui sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile per gli infortuni degli addetti al servizio del fabbricato. Si rimanda agli articoli B.3 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.

  AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli da B.3 ad B.4, B.13 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

  AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione all'articolo 16, B.13, F.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

  Esempio di funzionamento dello scoperto e del massimale:

  vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Responsabilità civile Proprietà

- **Responsabilità civile Acqua e gelo:** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto costui sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, in conseguenza di un fatto inerente la proprietà del fabbricato, per spargimento acqua, rottura causata da gelo di impianti idrici, trabocco e rigurgito, come meglio specificato all'articolo B.5 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.

  AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli B.5, B.6, B.13 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

  AVVERTENZA: sono previsti scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione all'articolo 16, F.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

  Esempio di funzionamento dello scoperto:

  Danno: 1.000 euro

  Scoperto: 10% con il minimo di 150 euro

  Risarcimento: 1.000 – 150 euro (il 10% di 1.000 è infatti inferiore al minimo di 150 euro) = 850 euro

  Esempio di funzionamento del massimale:

  vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Responsabilità civile Proprietà

- **Responsabilità civile Conduzione:** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto questi sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, in conseguenza di un fatto inerente la conduzione delle singole unità immobiliari, come meglio specificato dall'articolo B.7 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

  AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli B.7, B.8, B.13 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

  AVVERTENZA: sono previsti massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione all'articolo B.7, B.13, F.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

  Esempio di funzionamento del massimale:

  vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Responsabilità civile Proprietà

- **Responsabilità civile Amministratore:** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto costui sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile di danni patrimoniali involontariamente causati a terzi per l'esercizio

dell'attività di amministratore del fabbricato assicurato, come meglio specificato dagli articoli B.9, delle condizioni generali di assicurazione al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli B.10, B.13 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione all'articolo B.9, B.13 F.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento dello scoperto e del massimale:
vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Responsabilità civile Proprietà

- **Responsabilità civile Inquinamento ed interruzione esercizio:** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi per fatto accidentale inerente la proprietà del fabbricato, per contaminazione acqua, aria, suolo, o per interruzione attività di terzi, come meglio specificato dall'articolo B.11 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli B.12, B.13 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione all'articolo B11, B.13, F.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento dello scoperto e del massimale:
vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Responsabilità civile Proprietà e Addetti

SEZIONE TUTELA LEGALE

- **Tutela Legale Base:** Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, nei limiti del massimale convenuto e delle condizioni generali di assicurazione, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i casi assicurativi inerenti il fabbricato assicurato per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento per danni extracontrattuali subiti, o per la difesa penale, o per controversie da presunte inadempienze contrattuali, e per gli altri casi meglio specificati all'articolo G.1 delle condizioni generali di assicurazione, sia nella forma "Intero fabbricato" che "Porzione fabbricato", al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli G.1, G.2, da G.5 a G.7 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti valori di lite e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli G.1, G.6 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento del valore lite:
massimale: 10.000 euro
valore lite indicato nelle condizioni generali di assicurazione: 250 euro
valore lite reale: 100 euro
indennizzo: 0 euro (in quanto il valore di lite reale non supera il valore lite indicato nelle condizioni generali di assicurazione)
Esempio di funzionamento del massimale:
massimale: 10.000 euro
spese legali: 5.000 euro
indennizzo: 5.000 euro

- **Estensione Recupero quote condominiali:** Ad integrazione della garanzia di cui al punto precedente, TUA assicura la Tutela Legale all'assicurato per le controversie per il recupero di quote condominiali nei confronti dei condomini morosi. Si rimanda all'articolo G.3 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli G.1, G.2, G.3, da G.5 a G.7 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti valori di lite e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli G.1, G.3, G.6 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento del valore di lite e del massimale:
vedasi esempio di funzionamento descritto alla garanzia Tutela Legale Base

- **Estensione Sicurezza:** Ad integrazione della garanzia di cui alla voce "Tutela Legale Base" in capo alla presente sezione, TUA assicura la Tutela Legale all'assicurato per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, inerenti il fabbricato assicurato, per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti, per sostenere la difesa penale o l'opposizione o impugnazione di provvedimenti amministrativi. Si rimanda all'articolo G.4 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli G.1, G.2, G.4 da G.5 a G.7 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti valori di lite e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli G.1, G.4, G.6 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento del valore di lite e del massimale:
vedasi esempio di funzionamento descritto alla garanzia Tutela Legale Base

Per la sezione "Danni ai beni" vale inoltre la seguente:
AVVERTENZA: TUA presta le garanzie limitatamente al fabbricato ubicato nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano; si rimanda all'articolo A.10 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Per la sezione "Responsabilità civile" vale inoltre la seguente:
AVVERTENZA: TUA presta le garanzie qualora il fabbricato indicato in polizza sia ubicato nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, e purchè gli assicurati abbiano il proprio domicilio o la propria residenza in tali Paesi; si rimanda all'articolo B.16 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Per le garanzie "Fabbricato", "Eventi naturali", "Danni da acqua, gas e gelo", "Fenomeno elettrico", "Responsabilità civile proprietà", "Responsabilità civile addetti", "Responsabilità civile acqua e gelo", "Responsabilità civile inquinamento ed interruzione esercizio" vale inoltre la seguente:
AVVERTENZA: alla scadenza di ciascuna annualità i premi netti in corso sono rideterminati automaticamente in base ai coefficienti di aumento riferiti all'età del fabbricato, come meglio specificato dall'articolo 10 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

4 DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ
AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento del sinistro, così come previsto dall'articolo 1 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

5 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
L'assicurato o il contraente deve dare immediatamente comunicazione scritta a TUA di qualsiasi aggravamento o diminuzione del rischio, così come previsto dagli articoli 3 e 4 delle condizioni generali di assicurazione ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio modificazione del rischio: qualora l'assicurato abbia dichiarato in fase di stipula della polizza che il fabbricato è adibito per l'80% ad abitazioni o uffici, e poi durante la polizza, tale % dovesse ridursi ad es. al 50%, avrebbe l'obbligo di dichiararlo alla compagnia in quanto si tratta di modificazione del rischio (in questo caso con aggravamento dello stesso).

6 PREMI
Il pagamento del premio, che il cliente è tenuto a versare alle scadenze convenute (annuali, semestrali, quadrimestrale, trimestrale o unica soluzione-temporanea) ed indicate in contratto, può essere eseguito con una delle seguenti modalità:
- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a TUA o all'agente in qualità di agente di TUA,
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario TUA o l'agente in qualità di agente di TUA,
- contante,

tali mezzi di pagamento possono essere utilizzati sempre nei limiti (anche di somme) previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Si rimanda all'articolo 7 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Nel caso sia concesso il frazionamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale verrà applicato un onere aggiuntivo pari al 3%.
AVVERTENZA: per le garanzie delle sezioni "Danni ai beni " e "Responsabilità Civile", l'intermediario ha la possibilità di applicare sconti di premio, sulla base di valutazioni commerciali. Rientra nella discrezionalità dell'intermediario, la possibilità di applicare addizionali al contratto.

7 DIRITTO DI RECESSO
AVVERTENZA: Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o TUA hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione all'altra parte, come meglio disciplinato dall'articolo 12 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: Il contraente, a norma del Codice del Consumo, in caso di vendita a distanza, ha diritto di recedere entro 14 giorni, come meglio disciplinato dall'articolo 19 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

8 ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE
Per alcune delle garanzie delle sezioni "Danni ai beni" e "Responsabilità Civile" sono previsti aggiornamenti automatici dei premi alla scadenza di ciascuna annualità (per fabbricati fino a 46 anni d'età e qualora vi sia il passaggio da una fascia d'età a quella superiore), come meglio disciplinato dall'articolo 10 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
Qualora indicato in polizza SI nella casella "Indicizzata", per le garanzie delle sezioni "Danni ai beni" e "Responsabilità Civile", le somme assicurate, massimali, franchigie, altri limiti di garanzia ed i premi sono collegati all' "Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati", come meglio disciplinato dall'articolo 11 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

9 PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Così come previsto dall'articolo 2952 del Codice Civile:
- il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze;
- i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda;
- nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

10 LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

11 REGIME FISCALE

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.
Il premio relativo alle garanzie è soggetto all'imposta nella misura del:

Aliquota	*Garanzia/Sezione*
22,25%	Danni ai beni (escluso cristalli) Responsabilità civile
21,25%	Danni ai beni (cristalli) Tutela Legale
0%	Terremoto e Alluvione

C – Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12 SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

AVVERTENZA: La denuncia del sinistro deve essere inviata (con le modalità ed informazioni indicate nelle condizioni generali di assicurazione) all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne abbia avuto conoscenza e possibilità, come meglio disciplinato dagli articoli C.1, D.1 delle condizioni generali di assicurazione ai quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: La gestione dei sinistri relativa alla sezione Tutela Legale è affidata ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia; in caso di sinistro per tale sezione, l'assicurato o il contraente possono denunciare il sinistro anche ad ARAG, come meglio disciplinato dall'articolo G.8 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: Si rimanda anche agli articoli da G9 a G.11 per gli altri aspetti di dettaglio delle procedure di liquidazione e pagamento dell'indennizzo.

13 RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo:

Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami

c/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa
Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia)

Fax: 02/2773470

E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – Telefono 06/421331 – fax 06-42133745 o 06-42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da TUA e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm .

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto.

14 ARBITRATO

Per le garanzie della sezione "Danni ai beni", è previsto che TUA ed il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti (vedasi articolo C.3 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio).

Per la sezione "Tutela Legale" in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, è previsto che la decisione possa essere demandata ad un arbitro (vedasi articolo G.10 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio).
AVVERTENZA: Resta in ogni caso fermo il diritto di TUA e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria

15 MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n. 022773355.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Glossario

Ai seguenti termini TUA ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Addetti: dipendenti, lavoratori parasubordinati e quelli in forza di contratti di lavoro, intesi come tutte le persone fisiche delle quali l'assicurato si avvale nel rispetto delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, che prestano la loro attività al servizio del fabbricato indicato in polizza e non delle singole unità immobiliari, e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.. Non rientrano pertanto nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opere e servizi (articolo 2222 c.c.).

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 recante "Riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private" e successivi atti attuativi e modificativi.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.

Condomìnio: comproprietà nell'ambito di un fabbricato.

Condòmino: proprietario e/o conduttore di una porzione di fabbricato nell'ambito di un condomìnio.

Cristalli: tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale e orizzontale, compresi i lampadari appesi o fissati ai soffitti e alle pareti, esistenti nelle parti comuni del fabbricato o pertinenti alle aperture verso l'esterno.

Danno Liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, entro la somma assicurata / massimale assicurato o il limite di indennizzo/risarcimento previsto, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili.

Dichiarazione di conformità: si intende la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 9 della Legge 05/03/1990 n. 46 o dell'art. 7 del D.M. sviluppo economico n. 37/2008, relativa a:

- **impianto idraulico:** impianti idrosanitari, riscaldamento e climatizzazione, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1 della citata legge e D.M.;
- **impianto elettrico:** impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della citata legge e D.M..

Se l'assicurazione è stipulata dal condominio per l'intera proprietà le dichiarazioni di conformità si intendono con riferimento agli impianti di proprietà comune. Se l'assicurazione è prestata al singolo condòmino per la parte di sua proprietà, le dichiarazioni di conformità si intendono con riferimento alla porzione assicurata.

Età: per il calcolo dell'età del fabbricato si prende in considerazione l'anno, riportato in polizza, di ultimazione dei lavori di costruzione o ultima intera ristrutturazione del fabbricato. Per intera ristrutturazione si intende quella che abbia interessato tutti gli impianti, al servizio delle parti, sia comuni che private, assoggettabili all'applicazione della Legge 46/90 (se la ristrutturazione è avvenuta prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/2008) o del D.M. sviluppo economico n. 37/2008.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: la costruzione edile, intera o porzione, nel qual caso sono comprese le rispettive quote di proprietà comune, comprensiva di tutte le opere murarie e di finitura (comprese tinteggiature, moquette, tappezzerie, affreschi e statue non aventi valore artistico), fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, termosifoni e relativi raccordi, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, impianti fotovoltaici e solari termici, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive, tende esterne purchè rigidamente fissate all'immobile (escluse quelle scorrevoli su bastoni o rotaie) come pure altri impianti o installazioni considerate immobili, per natura o per destinazione, ed esclusa in ogni caso l'area. Sono considerati fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli nonché le dipendenze e pertinenze purché realizzate nel fabbricato stesso o nelle aree ad esso adiacenti quali boxes, attrezzature sportive e da gioco, strade private, piscine, giardini anche con alberi.

Il fabbricato deve essere costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili. Sono tollerati 1/10 del totale delle pareti esterne, dell'area coperta, delle strutture portanti verticali e del manto della copertura in materiali combustibili. E' sempre tollerato l'utilizzo di materiali combustibili per la realizzazione di impermeabilizzazioni, coibentazioni, solai, isolamenti esterni a cappotto e armature del tetto.

Il fabbricato deve essere adibito nel suo complesso ad almeno la percentuale indicata in polizza della superficie complessiva ad abitazioni, uffici e studi professionali, e non contenere industrie, cinematografi, teatri, discoteche, sale da ballo, sale giochi, depositi agricoli o infiammabili, sedi di partiti o associazioni politiche.

Se indicato "**Intero**" alla voce "Parte assicurata" sul simplo di polizza, il fabbricato deve costituire condominio o villa singola o casa unifamiliare; pertanto non può ad es. essere considerato "Intero" un appartamento.

Se indicato "**Porzione**" alla voce "Parte assicurata" sul simplo di polizza, il fabbricato assicurato non deve costituire condominio o villa singola o casa unifamiliare, ma essere costituito da uno o più appartamenti identificati in polizza alla voce "indirizzo" (ad es. Via Gramsci, 2 – interni a, b e c), sia di un unico proprietario che di più proprietari.

Franchigia: la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del Danno liquidabile.

Implosione: repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo:	la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro dopo l'applicazione al Danno liquidabile di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti in polizza. Qualora l'ammontare del danno accertato (in seguito alle operazioni peritali) superi l'ammontare del danno liquidabile di un importo pari o superiore alla franchigia o allo scoperto non si procederà all'applicazione della franchigia o scoperto stessi.
Massimale:	la somma, indicata in polizza, fino alla concorrenza della quale TUA presta la garanzia.
Materiali incombustibili:	sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Nucleo familiare:	l'insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo stato di famiglia, o che in forza di un rapporto personale con l'assicurato, duraturo, documentato e socialmente acclarato, sono con lui stabilmente conviventi, nel fabbricato indicato in polizza.
Partita:	singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che prevedono il pagamento di un premio.
Piani abitabili:	totale del numero di piani, ivi compresi sottotetti, mansarde, seminterrati ed interrati, ad esclusione di quelli non abitabili.
Polizza:	il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio:	il costo della copertura assicurativa dovuto dal contraente a TUA.
Primo Rischio Assoluto:	forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ.
Risarcimento:	la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro per provvedere a tacitare il terzo danneggiato.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto:	l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidabile, e da esso dedotta, che rimane comunque a carico dell'assicurato.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Terremoto:	il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terrorismo:	qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Unità immobiliare:	porzione di immobile destinato a civile abitazione, ufficio, studio professionale, non intercomunicante con altre e con proprio accesso.
Valore a nuovo:	la spesa prevista per l'integrale costruzione del fabbricato a nuovo, con le stesse caratteristiche costruttive, dei locali assicurati, compresi gli oneri fiscali non detraibili, ed escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.
Valore a stato d'uso:	il valore a nuovo al netto del deprezzamento.
Deprezzamento:	il deprezzamento del fabbricato stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso, adozione di nuovi sistemi costruttivi, e ad ogni altra circostanza influente e concomitante.
Valore intero:	la garanzia è prestata per la totalità dei beni esistenti e deve quindi corrispondere all'intero valore dei beni stessi. Quindi se l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l'assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni secondo il disposto dell'art. 1907 cod. civ.

Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Tutela Legale sono previste anche le seguenti:

Caso assicurativo:	il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
Condòmino:	proprietario di una porzione di fabbricato nell'ambito di un condomìnio.
Tutela Legale:	l'assicurazione Tutela Legale, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.
Unico caso assicurativo:	il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

TUA ASSICURAZIONI S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.

Data di aggiornamento: 07/05/2018

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

DOTT. MARCO CARDINALETTI

TUA CONDOMINIO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Premessa

Data di aggiornamento: 31/01/2018
Le seguenti condizioni (facenti parte del fascicolo informativo di cui al modello FASCON 5 ed. 01/2018) costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal contraente, identificata dal modello FASCON 1 ed. 01/2018.
L'assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la partita assicurata e/o massimali e corrisposto il relativo premio, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle seguenti condizioni.

Rimando al glossario

TUA Assicurazioni s.p.a. ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente ai termini indicati nel Glossario il significato in esso indicato

Norme valide per tutte le sezioni di polizza

Art. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'assicurato o del contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'assicurato o il contraente deve comunicare per iscritto a TUA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di esistenza di altra polizza sui medesimi rischi e per le medesime garanzie, l'assicurazione si intende prestata per quanto non indennizzato da detta altra polizza, fermi i limiti della presente. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 cod. civ..

Art. 3 – Aggravamento del rischio

L'assicurato o il contraente deve dare immediatamente comunicazione scritta a TUA di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l'aggravamento del rischio stesso.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 cod. civ.

Art. 4 – Diminuzione del rischio

L'assicurato o il contraente è tenuto a comunicare a TUA qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del rischio TUA, ai sensi dell'art. 1897 cod. civ., è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

Art. 5 – Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato, ai sensi dell'art. 1891 cod. civ.

Art. 6 – Durata e Periodo di assicurazione

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.
Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale, le parti avranno comunque facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di TUA di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 cod. civ.
Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'agenzia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a

rilasciare la quietanza, secondo le vigenti disposizioni normative.
Il pagamento del premio pattuito può essere eseguito dal contraente con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a TUA o all'Agente in qualità di agente di TUA. Per assegni bancari e postali di importi pari o superiori a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento) dovranno necessariamente riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, pena la comunicazione della violazione alle autorità competenti.
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario TUA o l'agente in qualità di agente di TUA.
- pagamento in contante per premi annui il cui importo sia pari o inferiore a 500 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento); è vietato il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a tale importo.

Avvertenze: è fatto comunque divieto, in presenza di pagamento di uno o più premi riferiti al medesimo o a diversi contratti, il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento).

Art. 8 – Comunicazioni e modifiche al contratto

Le comunicazioni tra le parti e le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 – Proroga, disdetta e variazione del premio alla scadenza del contratto

In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Qualora, alla scadenza del contratto TUA intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al contraente almeno 90 giorni prima della scadenza. Se il contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il contratto si intende risolto alla scadenza.
In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni tariffarie proposte, mentre sarà richiesta la sottoscrizione per accettazione delle variate condizioni normative.
Qualora in polizza sia richiamata la dicitura "tacito rinnovo NO", quanto sopra previsto non opera e l'assicurazione si intende estinta alle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicata.

Art. 10 – Aggiornamento del premio all'età del fabbricato

Alla scadenza di ciascuna annualità i premi netti in corso, per le sole garanzie "Fabbricato", "Eventi naturali", "Danni da acqua, gas e gelo", "Fenomeno Elettrico", "Responsabilità civile proprietà", "Responsabilità civile addetti", "Responsabilità civile acqua e gelo", "Responsabilità civile inquinamento ed interruzione esercizio", qualora sottoscritte, sono rideterminati automaticamente (per fabbricati fino a 46 anni d'età e qualora vi sia il passaggio da una fascia d'età a quella superiore), con la seguente modalità:
il premio netto dell'annualità scaduta viene suddiviso per il coefficiente della Fascia precedente, e quindi moltiplicato per il coefficiente della fascia attuale.

Esempio aumento di premio in base alla nuova fascia d'età:
Per fabbricato di età 11 anni alla scadenza della quietanza i premi relativi alle garanzie su indicate vengono divisi per il coefficiente (pari a 0,60) della fascia d'età da 6 a 10 anni e moltiplicati per il coefficiente (pari a 0,68) della fascia d'età da 11 a 15. Per i quattro anni successivi il premio rimane invariato.

Sull'importo così ottenuto viene applicata l'indicizzazione prevista dall'Art. 11 ed infine ripartito il premio per l'eventuale frazionamento ed applicate le imposte di legge.

Tabella coefficienti per fascia d'età:

Fascia d'età del fabbricato alla scadenza annuale	*Coefficiente da applicare sulla tariffa*
Da 1 a 5 anni	*0,55*
Da 6 a 10	*0,60*
Da 11 a 15	*0,68*
Da 16 a 20	*0,75*
Da 21 a 25	*0,9*
Da 26 a 30	*1,10*
Da 31 a 35	*1,2*
Da 36 a 40	*1,25*
Da 41 a 45	*1,28*
Oltre 46	*1,30*

Qualora l'età del fabbricato al momento del rinnovo sia nella medesima fascia d'età non è previsto l'aggiornamento del premio all'età.

Art. 11 – Indicizzazione

Qualora indicato in polizza "SI" alla voce "Indicizzazione", le somme assicurate, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia e i premi relativi alla sezione "Danni ai beni" e "Responsabilità Civile", sono collegati all' "Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di gennaio dell'anno precedente;
- ***alla scadenza di ogni rata annuale, la somma assicurata, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia ed i premi, verranno aumentati o ridotti in proporzione alla variazione dell'indice;***
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annuale, dietro rilascio all'assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. ***Sono soggetti all'adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale.***

Le parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, sempre che le somme assicurate ed i massimali alla stipulazione della polizza siano aumentati almeno del 50% a seguito dell'applicazione della presente clausola.
In tal caso la clausola cessa di avere vigore, restando somme assicurate, massimali e premio quelli dell'ultimo adeguamento effettuato.
In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, TUA proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; qualora il contraente non accetti l'adeguamento, TUA ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in base all'ultimo adeguamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata.

Art. 12 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis cod. civ., o TUA hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R.. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
In tal caso TUA rimborsa al contraente, entro 30 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto.
L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 13 – Foro Competente

Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo dell'assicurato o del contraente.

Art. 14 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 15 – Rinvio alle norme

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari.

Art. 16 – Franchigia frontale

Le garanzie della sezione "Danni ai beni" e della sezione "Responsabilità civile" operano, per ogni sinistro per danni a cose, previa applicazione della "franchigia" indicata in polizza, sulla somma complessivamente indennizzabile o risarcibile a termini delle singole sezioni, salvo franchigia superiore indicata alla singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con applicazione di tale franchigia superiore. Qualora sia previsto in polizza uno scoperto, la franchigia frontale ne costituirà il relativo minimo (salvo che non sia già previsto un minimo superiore rispetto alla stessa), che resta in ogni caso a carico dell'assicurato.
La presente clausola non opera per le garanzie Incendio, Fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio prestate nella Sezione Danni ai beni.
La franchigia frontale di cui al presente articolo, dopo due anni di vigenza del contratto, senza denuncia di sinistri verrà dimezzata. Dopo 4 anni di vigenza del contratto senza denuncia di sinistri verrà eliminata. Dopo la prima denuncia di sinistro la franchigia verrà ripristinata. Il presente bonus franchigia si intende operante anche in caso di sostituzione di polizza.

Art. 17 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Le garanzie di polizza sono prestate in base al valore del fabbricato, salvo quanto diversamente disposto da singole garanzie. Pertanto il valore risultante in polizza quale valore intero del fabbricato deve corrispondere al valore a nuovo dello stesso. Se al momento del sinistro il valore a nuovo supera di oltre il 10% (che si intende elevato al 15% se la polizza è indicizzata) il valore dichiarato in polizza dall'assicurato, TUA risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.
Qualora in caso di sinistro trovasse applicazione la suddetta deroga alla regola proporzionale, il contraente si impegna ad assicurare la differenza con il valore intero al momento del sinistro per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà più applicato quanto previsto al 1° comma.

Art. 18 – Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 (così come modificato dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013) in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n. 022773355.

Art. 19 – Diritto di recesso contratti a distanza

Il contraente, a norma dell'articolo 67 duodecies del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (e successive modifiche ed integrazioni), qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, senza dover indicare il motivo.

Per esercitare tale diritto, il contraente deve essere inquadrabile come "consumatore" (secondo la definizione di cui all'articolo 67 ter ed articolo 3 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni) e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 giorni, una dichiarazione esplicita a mezzo lettera raccomandata A.R. a TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, con la quale richiede l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di sinistri.

A seguito del recesso il contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Pertanto resta dovuto a TUA la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Il diritto di recesso non si applica:

- alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
- ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;
- qualora sia avvenuto un sinistro, prima o al momento della ricezione da parte di TUA della richiesta di recesso del contraente.

Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nei casi di cui al comma precedente (o negli altri casi esclusi da tale diritto dal Codice del Consumo), TUA avrà diritto di opporsi e di rivalersi nei confronti del Contraente.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Danni ai beni

Fabbricato

Art. A.1 – Oggetto della garanzia

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Fabbricato", TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato, da:

a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione, scoppio e implosione non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta aeromobili, satelliti, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, e corpi celesti;
e) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
f) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti o in uso all'assicurato, in transito sulla pubblica via o su acque pubbliche;
g) da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, ***purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;***
h) rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura improvvisa ed accidentale dei congegni di comando e di controllo;

Sono altresì indennizzabili:

i) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
j) i danni da sviluppo di fumi, gas e vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, ***purché conseguenti agli eventi garantiti dal presente articolo, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse.*** La presente estensione opera altresì per i danni da caduta di alberi o distaccamento di parti del fabbricato conseguenti all'azione del fulmine;

TUA assicura, inoltre, la corresponsione di un indennizzo in seguito ad eventi indennizzabili a termini di polizza per:

k) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro;
l) i danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o abitato dall'assicurato proprietario e rimasto danneggiato. I locali abitati dall'assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essa relativa;
m) gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. C.3 – Valutazione del danno ed operazioni peritali, nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito;
n) le spese effettivamente sostenute dal contraente o dall'assicurato per gli onorari di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati. ***Sono, comunque, escluse le prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo;***
o) oneri di urbanizzazione, spese per la concessione edilizia o atto equipollente ***(escluse multe, ammende e sanzioni amministrative)*** che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della stipula del contratto;
p) le spese poste a carico dell'assicurato dalle imprese fornitrici per la riparazione o il rimpiazzo di apparecchi di erogazione di energia elettrica, acqua, gas e di impianti telefonici, al servizio del fabbricato, comprese quelle per i relativi allacciamenti;
q) il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio del fabbricato assicurato.

Le garanzie di cui alle lettere k), l), m), n), o), p), q) del presente articolo vengono prestate con i limiti di indennizzo indicati all'Art. E.1 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. A.2 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

1) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
2) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
3) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'assicurato, del contraente, di componenti del nucleo familiare dell'assicurato e/o di persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere e, quando l'assicurato sia una persona giuridica, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore della società o sue controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché delle persone che si trovino con tali soggetti nei rapporti che precedono;
4) di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; da contaminazione chimica,

radioattiva e batteriologica;

5) ***causati da eruzione vulcanica e maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; bradisismo, assestamento, franamento, cedimento o smottamento del terreno; valanghe e slavine (e gli spostamenti d'aria da questi provocati); terremoto, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti ed eventi naturali in genere;***
6) ***all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;***
7) ***subiti da alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;***
8) ***indiretti, o qualsiasi danno patrimoniale puro (che non riguardino la materialità delle cose assicurate), salvo quanto previsto all'Art. A.1 lettera l);***
9) ***causati da fenomeno elettrico;***
10) ***di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi;***
11) ***da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, non causati da evento altrimenti indennizzabile a termini di polizza e comunque non oltre 1.000 euro per sinistro.***

Per la garanzia perdita pigioni o mancato godimento (Art. A.1 lettera l) è inoltre escluso il prolungamento del mancato ripristino causato dai seguenti eventi che impediscano o rallentino tali operazioni:

12) ***cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, stati di guerra;***
13) ***mancata disponibilità da parte dell'assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;***
14) ***revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli impianti danneggiati o distrutti.***

Garanzie facoltative

Eventi naturali

Art. A.3 – Oggetto della garanzia ed esclusioni

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Eventi naturali", TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato, causati da:

a) uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, ***quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni nella zona circostante il fabbricato assicurato, escluso quanto compreso poi alla successiva lettera e);***
b) bagnamento che si verificasse all'interno del fabbricato assicurato ***è compreso solo se arrecato direttamente da pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.***
c) da crollo o sfondamento del tetto e delle pareti provocato dall'azione immediata e diretta della neve (c.d. sovraccarico neve);
d) da grandine subiti da tettoie, serramenti, vetrate, verande lucernari in genere, lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica;
e) uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate o fatte crollare, trombe d'aria, a tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, antenne televisive, tende esterne purchè rigidamente fissate all'immobile ***(escluse quelle scorrevoli su bastoni o rotaie), quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni nella zona circostante il fabbricato assicurato.***

Le garanzie di cui alle lettere b), c), d), e) del presente articolo, sono operanti con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. A.2 in quanto compatibili con la presente garanzia, ed inoltre non sono compresi i danni:

- ***causati da:***
  1) ***fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;***
  2) ***mareggiata o penetrazione di acqua marina;***
  3) ***formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;***
  4) ***gelo, neve, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati, salvo quanto espressamente previsto in caso di sovraccarico di neve;***
  5) ***cedimento o franamento del terreno;***
- ***subiti da:***
  6) ***alberi, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;***
  7) ***gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, enti all'aperto e consimili installazioni esterne, ad eccezione dei serbatoi metallici e di quanto indicato alla lettera e) sopra riportata;***

- ***con esclusivo riferimento alla garanzia sovraccarico neve:***
  - ***8) immobili con lavori edili in corso sulle coperture, aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;***
  - ***9) ai soli lucernari o serramenti, alle sole vetrate o impermeabilizzazioni, che non comportino crollo o sfondamento del tetto o delle pareti;***
  - ***10) fabbricati non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento;***
  - ***11) da gelo, sebbene conseguente al danno derivante da sovraccarico di neve;***
  - ***12) da valanghe e slavine.***

Atti vandalici e dolosi

Art. A.4 – Oggetto della garanzia ed esclusioni

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Atti vandalici e dolosi", TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato, causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi. Sono altresì compresi i danni:

a) avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati.
   Qualora l'occupazione si protragga oltre i 5 giorni consecutivi TUA risponderà esclusivamente per i danni da incendio, esplosione o scoppio;
b) i guasti o le rotture causati al fabbricato assicurato causati dai ladri alle parti di uso comune e/o ai fissi ed infissi di pertinenza delle singole unità immobiliari, in occasione di furto tentato o consumato;
c) da furto di fissi ed infissi di uso comune e/o di pertinenza delle singole unità immobiliari.

Le estensioni di garanzia riportate alle lettere b) e c) del presente articolo vengono prestate con il limite di indennizzo indicato all'art. E.1 - Limiti di indennizzo franchigie e scoperti.

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. A.2 in quanto compatibili con la presente garanzia, ed inoltre non sono compresi i danni:

1. ***da deturpamento o imbrattamento;***
2. ***da furto, salvo che per eventi previsti dal presente articolo alle lettere b) e c);***
3. ***verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto.***

Fenomeno elettrico

Art. A.5 – Oggetto della garanzia ed esclusioni

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Fenomeno elettrico", TUA assicura la corresponsione di un indennizzo, nel limite della somma indicata in polizza, a primo rischio assoluto (in deroga a quanto previsto dall'Art. 17), per i danni materiali e diretti di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o l'elettricità atmosferica agli impianti elettrici ed elettronici al servizio del fabbricato.

Sono esclusi i danni:

1. ***derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;***
2. ***dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;***
3. ***dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza;***
4. ***verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;***
5. ***a lampade, interruttori, tubi elettronici o speciali intendendosi per tali tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV;***
6. ***di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi;***
7. ***da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, non causati da evento altrimenti indennizzabile a termini di polizza e comunque non oltre 1.000 euro per sinistro.***

In caso di sinistro verrà applicata la franchigia indicata all'Art. E.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Danni da acqua, gas e gelo

Art. A.6 – Oggetto della garanzia ed esclusioni

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Danni da acqua, gas e gelo", TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati da:

a) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale, non determinata da gelo, di pluviali e di

grondaie, degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, termosifoni, al servizio del fabbricato;

b) fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di condutture e impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, termosifoni, al servizio del fabbricato, determinati da gelo.

c) traboccamento e rigurgito, determinati da occlusione di grondaie, pluviali, di condutture e impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;

Sono inoltre indennizzabili le spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle parti di condutture e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte del fabbricato assicurato, fatte allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine a:

d) spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile ai sensi della presente garanzia; sono comprese anche le spese di scavo per la ricerca del danno su tubature interrate purchè debitamente coibentate;

e) dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato.

Sono escluse le spese sostenute per l'eventuale adeguamento alle normative vigenti degli impianti in questione.

Ognuna delle garanzie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) viene prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. A.2 in quanto compatibili con la presente garanzia.

Premesso che, quanto disciplinato da ogni singolo punto del presente articolo non è compreso dagli altri, l'assicurazione non include inoltre i danni:

- ***relativamente alla garanzia acqua condotta (lettera a):***
  - ***1) derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;***
  - ***2) da rottura o colaggio degli impianti automatici di estinzione;***
  - ***3) per traboccamento di piscine, traboccamento o rigurgito della rete fognaria pubblica;***
  - ***4) da usura, corrosione o difetto di materiali;***
  - ***5) da rottura di tubi in gomma;***
- ***relativamente alla garanzia gelo (lettera b):***
  - ***6) avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;***
  - ***7) rottura di pluviali, grondaie, condutture esterne e tubazioni interrate;***
- ***relativamente alla garanzia occlusione di condutture e impianti (lettera c):***
  - ***8) conseguenti a traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica;***
  - ***9) avvenuti a seguito di trabocco delle piscine.***

Cristalli

Art. A.7 – Oggetto della garanzia ed esclusioni

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Cristalli", TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per le spese sostenute per sostituire i cristalli delle parti comuni del fabbricato assicurato, a causa di rottura accidentale degli stessi, non indennizzabile ai sensi delle altre garanzie della presente sezione "Danni ai beni" o per le quali sia esaurito il limite di indennizzo previsto dalle stesse.

La garanzia opera a primo rischio assoluto (in deroga a quanto previsto dall'Art. 17), fino alla concorrenza della somma indicata in polizza e in ogni caso ***con il limite di indennizzo indicato all'Art. E.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti***.

L'assicurazione non comprende i danni:

1) da semplici rigature, graffi e scheggiature o che comunque non compromettano l'integrità del cristallo stesso;

2) derivanti da vizi di costruzione o difetti di installazione;

3) ai cristalli non già integri al momento della sottoscrizione del presente contratto;

4) avvenuti in occasione di crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, assestamenti del fabbricato, restauro dei locali e/o del fabbricato, operazioni di trasloco;

5) lavori effettuati sui cristalli o rimozione dei medesimi;

6) ai cristalli di valore artistico, verande (per le sole lastre orizzontali) e lucernari;

7) avvenuti in occasione di atti di guerra anche se civili, invasione, operazioni militari, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, inondazioni, alluvioni;

8) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

9) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi.

Se il fabbricato assicurato è adibito a dimora unifamiliare i danni coperti dalle presenti garanzie sono compresi solo per quanto posto a protezione degli accessi esterni.

Terremoto

Art. A.8 – Oggetto della garanzia ed esclusioni

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Terremoto", a parziale deroga dell'Art. A.2, punto 5), TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da terremoto.

TUA non indennizza i danni:

1. ***da eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;***
2. ***causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati.***
3. ***da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.***

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La presente garanzia viene prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione

Art. A.9 – Oggetto della garanzia ed esclusioni

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione", nel limite della somma assicurata indicata in polizza, a parziale deroga delle condizioni previste dalla presente sezione, TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti a fabbricati assicurati, in corso di costruzione o ristrutturazione, causati da:

a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione, scoppio e implosione non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta aeromobili, satelliti, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, e corpi celesti;
e) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
f) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti o in uso all'assicurato, in transito sulla pubblica via o su acque pubbliche.

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. A.2 in quanto compatibili con la presente garanzia.

La presente garanzia si intende prestata a condizione che, in occasione della messa in opera dei materiali coibentati e di rivestimento combustibili, vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

1. ***vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;***
2. ***non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore a 10 metri cubi;***
3. ***non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;***
4. ***non sia consentito di fumare.***

Norme comuni alla sezione

Art. A.10 – Delimitazione territoriale

TUA presta le garanzie limitatamente al fabbricato ubicato nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Art. A.11 – Colpa grave

TUA corrisponderà l'indennizzo a termini della presente sezione di polizza anche per sinistri determinati da colpa grave del contraente e/o dell'assicurato e/o degli appartenenti al nucleo familiare di quest'ultimo e quando l'assicurato non sia una persona fisica, del legale rappresentante, dei soci a responsabilità illimitata o dell'amministratore, delle persone del fatto delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. A.12 – Rinuncia alla surroga

TUA rinuncia - ***salvo in caso di dolo*** - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 cod. civ. verso:

- il contraente, nonché le persone delle quali contraente ed assicurato devono rispondere a norma di legge;
- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- gli inquilini con regolare contratto di affitto o verso i proprietari dell'abitazione;

purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile, rinunciando espressamente a tale diritto con richiesta scritta prima della liquidazione del danno.

Art. A.13 – Buona fede

L'omessa comunicazione da parte dell'assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento del danno, ***purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo o colpa grave e sempreché tali inesattezze ed omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio, ma riguardino mutamenti episodici e transitori. TUA, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.***

Responsabilità civile

Responsabilità civile proprietà

Art. B.1 – Oggetto della garanzia

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Responsabilità civile proprietà", TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, ***nei limiti del massimale indicato in polizza***, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto inerente la proprietà del fabbricato indicato in polizza e alla conduzione delle parti comuni.

Premesso che ***ciò che non espressamente escluso dall'Art. B.2 o dal presente articolo*** è coperto dalla presente garanzia, si evidenziano alcune ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto:

a) responsabilità per danni a terzi cagionati da antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze del fabbricato, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, la piscina ad uso privato, le strade private e le recinzioni in muratura, ***sempre che dette dotazioni costituiscano per destinazione, uso ed ampiezza complemento del fabbricato***;
b) responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento delle parti comuni del fabbricato assicurato. ***In caso di lavori edili soggetti all'applicazione del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera purché l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi in esso previsti e con l'esclusione dei lavori di cui all'articolo 90 comma 3 della predetta legge (cantieri con obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione);***
c) responsabilità derivante da fatto, anche doloso, delle persone delle quali deve rispondere l'assicurato, compresi gli addetti al servizio del fabbricato assicurato;
d) ghiaccio o neve non rimossa a tempo debito dai tetti, marciapiedi e/o cortili.

Art. B.2 – Esclusioni

L'assicurazione di cui all'Art. B.1, non comprende i danni:

1) ***da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'Art. B.1 lettera b);***
2) ***a cose da spargimento d'acqua, occlusione di condutture, traboccamento o rigurgiti di fogna;***
3) ***derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;***
4) ***a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo;***
5) ***derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere, nonché da conduzione dei locali assicurati;***
6) ***da furto;***
7) ***da interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;***
8) ***da inquinamento e contaminazione in genere, compresa quella chimica, batteriologica e radioattiva;***
9) ***da detenzione o da impiego di esplosivi;***
10) ***da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;***
11) ***da presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o contenenti amianto;***
12) ***di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;***
13) ***da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;***
14) ***da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi o lavorative in genere;***
15) ***derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;***
16) ***non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti.***

Responsabilità civile addetti

Art. B.3 – Oggetto della garanzia

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Responsabilità civile addetti", TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, ***purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge e nei limiti del massimale indicato in polizza,*** di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 o dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, per gli infortuni, sofferti dagli addetti, assicurati ai sensi delle predette norme, per fatti inerenti le loro mansioni;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui alla precedente lettera a) per

morte o per lesioni personali da infortunio ***dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%,*** calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;

c) per lesioni personali involontariamente cagionate ai sostituti occasionali degli addetti al fabbricato, anche se non assicurati presso l'INAIL, in conseguenza dell'attività da loro svolta presso il fabbricato, ***sempre che all'assicurato derivi una responsabilità dipendente da reato perseguibile d'ufficio.***

Le garanzie di cui alle lettere a), b) e c) sono prestate per ogni sinistro sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, con il limite, per ogni addetto indicato all'Art. F.1- Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

La garanzia R.C. addetti vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Resta convenuto che ***l'assicurazione R.C. addetti non è efficace se, al momento del sinistro, l'assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.***

Tuttavia non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purchè detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Art. B.4 – Esclusioni

L'assicurazione di cui all'Art. B.3 non comprende i danni:

1. ***da malattie professionali;***
2. ***da detenzione o impiego di esplosivi;***
3. ***da presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o contenenti amianto;***
4. ***di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;***
5. ***da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;***
6. ***da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;***
7. ***da tabacco o da fumo passivo;***
8. ***da mobbing (molestie psicologiche o morali sul lavoro) e da bossing (azioni compiute dalla direzione o dall'amministrazione del personale volta alla riduzione, ringiovanimento o razionalizzazione del personale, oppure alla semplice eliminazione di una persona indesiderata);***
9. ***derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;***
10. ***da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;***
11. ***non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti.***

Responsabilità civile acqua e gelo

Art. B.5 – Oggetto della garanzia

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Responsabilità civile acqua e gelo", TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, ***nei limiti del massimale indicato in polizza***, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza dei seguenti fatti inerenti la proprietà del fabbricato assicurato:

a) spargimento di acqua o rigurgito di fogne causato da rotture accidentali di tubazioni o impianti fissi di pertinenza del fabbricato assicurato;
b) rotture di cui alla lettera a) causate da gelo.
c) traboccamento o rigurgito, determinati da occlusione di condutture.

La garanzia, relativamente ai danni a cose e per ciascun sinistro, opera per le lettere a), b) e c) con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. F.1- Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. B.6 – Esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. B.2 in quanto compatibili con la presente garanzia, nonché sono esclusi i danni:

1. ***relativamente all'Art. B.5 lettera b): da gelo a condutture installate all'esterno del fabbricato o a tubi interrati, nonché a locali sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;***
2. ***relativamente all'Art. B.5 lettera c): conseguenti a traboccamento o rigurgito della rete fognaria pubblica o a seguito di raccolta o deflusso dell'acqua piovana.***

Responsabilità civile conduzione

Art. B.7 – Oggetto della garanzia

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Responsabilità civile conduzione", TUA si obbliga a tenere indenne i condòmini, ***con il limite di indennizzo indicato in polizza (ed in mancanza di tale indicazione, nei***

limiti previsti dall'Art. F.1- Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti), del fabbricato assicurato, di quanto questi siano tenuti a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, nella loro qualità di conduttori delle singole unità immobiliari, per fatto proprio o delle persone delle quali devono rispondere, nonché, relativamente alle sole unità destinate a civile abitazione, di appartenenti al nucleo familiare.

In deroga a quanto previsto dall'Art. 17, la presente garanzia è prestata per il fabbricato composto da un numero di unità immobiliari pari a quello indicato in polizza; in difetto troverà applicazione quanto disposto dagli Artt. 1), 3) e 4).

Qualora il rischio risulti già assicurato da analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente garanzia si intende stipulata a secondo rischio e cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra copertura e comunque nei limiti del massimale convenuto.

Art. B.8 – Esclusioni

L'assicurazione di cui all'art. B.7 non comprende i danni:

1) ***da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;***
2) ***da proprietà dell'unità immobiliare e a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo;***
3) ***derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere;***
4) ***da furto;***
5) ***da interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;***
6) ***da inquinamento e contaminazione in genere, compresa quella chimica, batteriologica e radioattiva;***
7) ***da presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o contenenti amianto;***
8) ***da detenzione o da impiego di esplosivi;***
9) ***da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;***
10) ***di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;***
11) ***da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;***
12) ***da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi o lavorative in genere;***
13) ***a persone, anche non in rapporto di dipendenza con l'assicurato, della cui opera questi si avvalga, per fatti inerenti alle loro mansioni;***
14) ***derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;***
15) ***non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti.***

Responsabilità civile amministratore

Art. B.9 – Oggetto della garanzia

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Responsabilità civile amministratore", TUA si obbliga a tenere indenne l'amministratore, ***con il limite di indennizzo indicato in polizza (ed in mancanza di tale indicazione, nei limiti previsti dall'Art. F.1- Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti),*** di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile di danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, per l'esercizio dell'attività (svolta nei modi e nei termini previsti da leggi, regolamenti o altre disposizioni della pubblica autorità) di amministratore del fabbricato assicurato, compresi i seguenti rischi:

a) smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto o incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti;
b) multe ed ammende, diverse dalle sanzioni tributarie, inflitte al condominio o ai condòmini del fabbricato per errori imputabili all'assicurato stesso, escluse quelle inflitte personalmente all'assicurato stesso;
c) mancata o inadeguata applicazione del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni o integrazioni.

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile che possa derivare all'amministratore da fatto, anche doloso, delle persone delle quali debba rispondere, quali altri professionisti, fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di TUA nei confronti dei responsabili.

La garanzia è prestata previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. F.1- Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

La presente garanzia è valida per le richieste di risarcimento, riferite a fatti o atti verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, presentate per la prima volta all'assicurato entro un anno dai fatti o atti che ne costituiscono il fondamento, purché sempre nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione.

Qualora il rischio risulti già assicurato da analoga copertura, stipulata direttamente dall'amministratore, la presente garanzia si intende contratta a secondo rischio e cioè per la parte di risarcimento eventualmente

eccedente il massimale assicurato dall'altra copertura e comunque nei limiti del massimale convenuto.
Infine, la garanzia opera per i danni cagionati ai:
- terzi, compresi i condòmini, qualora sia assicurato l'amministratore condòmino non in veste di professionista;
- ***soli condòmini***, qualora sia assicurato l'amministratore, anche condòmino, che eserciti professionalmente l'attività di amministratore di condomìni.

Art. B.10 – Esclusioni

L'assicurazione di cui all'art. B.9 non comprende i danni conseguenti a:
1) fatti dolosi dell'assicurato;
2) smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
3) furto, rapina e incendio, salvo quanto previsto dall'Art. B.10 lettera a);
4) omissione nella stipula, modifica o gestione di contratti assicurativi, omissioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
5) responsabilità volontariamente assunte dall'amministratore non derivanti a lui per legge.

Responsabilità Civile Inquinamento ed interruzione esercizio

Art. B.11 – Oggetto della garanzia

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Responsabilità civile Inquinamento ed interruzione esercizio", TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, ***con il limite di indennizzo indicato in polizza (ed in mancanza di tale indicazione, nei limiti previsti dall'Art. F.1- Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti),*** di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale inerente la proprietà del fabbricato indicato in polizza e alla conduzione delle parti comuni per:
a) danni a terzi derivanti da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualsiasi natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato;
b) danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termine delle garanzie operanti della presente sezione "Responsabilità civile".

Qualora sia operante la garanzia "Responsabilità civile - Conduzione" la presente garanzia opera anche per i fatti accidentali inerenti alla conduzione delle singole unità immobiliari assicurate.
La garanzia è prestata previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. F.1- Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. B.12 – Esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. B.2 in quanto compatibili con la presente garanzia.

Norme comuni alla sezione

Art. B.13 – Limiti di risarcimento

Le garanzie della presente sezione Responsabilità Civile sono prestate con le precisazioni che seguono:
- ***fermi i massimali assicurati, TUA non risarcirà somma superiore al massimale indicato alla garanzia Responsabilità civile proprietà, in caso di unico sinistro che coinvolga una o più garanzie della presente sezione;***
- ***i massimali rappresentano in ogni caso l'obbligazione massima di TUA per capitali, interessi e spese per ogni sinistro, pertanto i limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizza non si intendono in aggiunta al massimale, ma sono parte dello stesso;***
- ***qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato riportato in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.***

Art. B.14 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) gli addetti, i subappaltatori ed i loro dipendenti, e tutti coloro che, pur essendo addetti, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, relativamente ai danni subiti in conseguenza della loro partecipazione manuale al servizio del fabbricato, compresi i subappaltatori ed i prestatori di opere e servizi (art. 2222 cod. civ.); costoro sono terzi nei limiti ed alle condizioni previsti dalla garanzia di cui all'Art. B.3;
d) le società o Enti che, rispetto all'assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
Le persone di cui alla lettera c) sono invece considerate terze per gli infortuni subiti non in conseguenza della

loro partecipazione manuale al servizio del fabbricato, sempre che dall'evento derivino morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 cod. pen..

Art. B.15 – Fabbricati in condominio

Se l'assicurazione è stipulata dal condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condòmini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condòmino come tale verso gli altri condòmini e verso la proprietà comune.

La disposizione del comma che precede non opera per i soli danni diretti subiti dal fabbricato di proprietà dei condòmini assicurati da:

- ***eventi di cui all'Art. B.5 (Responsabilità civile Acqua e gelo);***
- ***incendio, esplosione, scoppio e fenomeni elettrici in genere.***

Se l'assicurazione è prestata al singolo condòmino per la porzione di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condòmino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, ***escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.***

Art. B.16 – Delimitazione territoriale

TUA presta le garanzie qualora il fabbricato indicato in polizza sia ubicato nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, e purchè gli assicurati abbiano il proprio domicilio o la propria residenza in tali Paesi.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Denuncia e gestione del sinistro – Sezione Danni ai beni

Art. C.1 – Cosa fare in caso di sinistro

Il contraente o l'assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne abbia avuto conoscenza e possibilità.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L'assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia.

Il contraente o l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 cod. civ.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.

Il contraente o l'assicurato è tenuto a:

1) ***dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che a fornire una distinta particolareggiata della realtà e dell'entità del danno, dei beni danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore;***
2) ***mettere a disposizione registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da TUA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;***
3) ***attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;***
4) ***conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;***
5) ***presentare nei cinque giorni successivi al sinistro, in caso di incendio, esplosione, implosione o scoppio, nonché in caso di sinistro di origine dolosa o presumibilmente dolosa, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia competente, precisando, in particolare, le circostanze dell'evento e le informazioni in suo possesso in relazione al sinistro, l'entità approssimativa del danno, indicando l'agenzia presso la quale è assegnato il contratto ed il numero di polizza. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a TUA, unitamente, a richiesta, dei documenti che si possono ottenere dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia, competente in relazione al sinistro.***

Art. C.2 – Esagerazione o alterazione dolosa del danno

Il contraente, o l'assicurato, che esagera o altera dolosamente gli elementi che sono alla base della valutazione dell'ammontare del danno, indipendentemente dalla modalità, può risultare soggetto alle ipotesi di reato per truffa alle assicurazioni di cui all'art. 642 codice penale, potendo così perdere il diritto all'indennizzo.

Art. C.3 – Valutazione del danno ed operazioni peritali

Premesso che TUA si riserva di determinare l'efficacia della polizza e l'operatività delle garanzie interessate dal sinistro, si conviene che l'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le Parti.

Tuttavia, ciascuna di loro ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura seguente.

Qualora una delle Parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di due periti, nominati uno per parte con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. In mancanza di accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Salvo quanto previsto dall'Art. A.1 lettera m) nei limiti di indennizzo previsti dall'Art. E.1, ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

I periti individuati dalle Parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

1) ***indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;***
2) ***verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;***
3) ***verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;***
4) ***procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.***

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate. Il verbale dovrà essere redatto in doppia copia, da consegnarsi una per ognuna delle Parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia è valida anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. C.4 – Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno

Premesso che salvo il caso previsto dall'art. 1914 cod. civ., per nessun titolo TUA potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate, al momento del sinistro si procede alla stima del valore dei beni e alla determinazione del danno, separatamente per ogni singola partita assicurata, secondo i seguenti criteri:

Fabbricato

Si stima il valore allo stato d'uso del fabbricato distrutto e quello per riparare, al netto del deprezzamento, il fabbricato danneggiato e si detrae il valore ricavabile dai residui. ***Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione sono inferiori al valore a nuovo.***

Il deprezzamento, sarà riconosciuto, quale supplemento di indennità, nella misura seguente a seconda che il valore intero risulti:

a) uguale o superiore al valore a nuovo indicato in polizza, nel qual caso verrà riconosciuto integralmente;
b) inferiore al valore a nuovo indicato in polizza ma superiore al valore allo stato d'uso, verrà riconosciuto in proporzione al rapporto tra la differenza valore a nuovo meno valore intero e la differenza tra valore a nuovo meno valore allo stato d'uso.

Nel caso in cui risulti che il valore intero è uguale o inferiore al valore allo stato d'uso, non sarà riconosciuto alcun supplemento di indennità.

Occorre infine tenere presente che:

c) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
d) in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al doppio di quello determinato con valore allo stato d'uso;
e) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o la riparazione del fabbricato purché, salvo comprovata forza maggiore, sia terminato entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sulla stessa area nella quale si trova o su altra area del territorio nazionale; è ammessa la riparazione o la ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristiche costruttive, purché ciò non comporti aggravio per TUA.

Cristalli

Si stima il valore allo stato d'uso dei cristalli distrutti e quello per riparare, al netto del deprezzamento, quelli danneggiati e si detrae il valore ricavabile dai residui.

Il deprezzamento, sarà riconosciuto, quale supplemento di indennità, qualora il rimpiazzo o la riparazione avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.

Perdita di pigione

Per i danni derivanti da perdita di pigione, di cui all'Art. A.1 lettera l), l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Spese di demolizione e sgombero

Le spese di cui all'Art. A.1 lettera k), devono essere tenute distinte dalle stime di cui al presente articolo, in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 17.

Art. C.5 – Limite di indennizzo

TUA è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti delle somme assicurate pattuite tra le parti al momento della conclusione del contratto ed indicate specificatamente in polizza, ovvero del valore a nuovo relativamente al fabbricato, salvo quanto previsto dall'art. 1914 cod. civ.

Art. C.6 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e da TUA. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato ai termini di polizza non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. C.7 – Modalità di pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e verificata la titolarità dell'interesse assicurato, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, ***TUA provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dello stesso.***

Il pagamento da parte di TUA all'assicurato, o ai suoi eredi in caso di decesso, viene effettuato tramite bonifico bancario in Italia e in valuta corrente.

Art. C.8 – Erogazione di anticipi sull'indennizzo

Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'assicurato ha il diritto di ottenere da TUA il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro stesso sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, ***a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte di TUA e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno 100.000 euro.***

L'assicurato potrà in seguito anche richiedere un anticipo, e uno solo, del supplemento d'indennità

(deprezzamento) di cui all'Art. C.4. Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.
L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore complessivamente a 250.000 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro e dovranno essere ***erogati da TUA entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato.*** Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Denuncia e gestione del sinistro - Responsabilità civile

Art. D.1 – Cosa fare in caso di sinistro

Il contraente o l'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne abbia avuto conoscenza e possibilità.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L'assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.

Art. D.2 – Gestione delle vertenze e spese legali

TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

TUA garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.

Sono altresì a carico di TUA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, ***entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.***

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti – Sezione danni ai beni

Art. E.1 – Limiti di indennizzo franchigie e scoperti

Di seguito vengono riportati i limiti di indennizzo, scoperti e franchigie per le garanzie della Sezione Danni ai Beni, qualora non direttamente riportate sul simplo di polizza o nelle presenti condizioni. Qualora nella seguente tabella non sia riportata alcuna franchigia, scoperto o minimo dello scoperto, sarà resa operativa la franchigia frontale riportata in polizza, come da Art. 16 – Franchigia frontale. Resta fermo quanto previsto da detto Art. 16.

Riferimento Articolo	Garanzia	Limite, Franchigia, Scoperto
A.1 – lettera k)	Spese per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro	Limite di indennizzo: 10% dell'indennizzo con il massimo di 100.000 euro Fino a 2.000 euro, la liquidazione del danno relativo alle spese di demolizione e sgombero avverrà senza tenere conto del limite del 10% dell'indennizzo
A.1 – lettera l)	Perdita pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato	Limite di indennizzo: 5% del valore della singola unità immobiliari colpita da sinistro, per il periodo necessario al suo ripristino con il massimo di un anno e di 50.000 euro per sinistro
A.1 – lettera m)	Onorari periti,	Limite di indennizzo: 3% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro
A.1 – lettera n)	Onorari progettisti e consulenti	Limite di indennizzo: nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria e comunque fino alla concorrenza del 3% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato con il massimo di 10.000 euro
A.1 – lettera o)	Oneri di urbanizzazione, spese per la concessione edilizia o atto equipollente	Limiti di indennizzo: 3% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato con il massimo di 10.000 euro
A.1 – lettera p)	Spese poste a carico dell'assicurato dalle imprese fornitrici per la riparazione o il rimpiazzo di apparecchi di erogazione di energia elettrica, acqua, gas e di impianti telefonici al servizio del fabbricato	Limiti di indennizzo: 2% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato, con il massimo di 5.000 euro
A.1 – lettera q)	Rimpiazzo combustibile	Limite di indennizzo per anno assicurativo: 3.000 euro
A.3 – lettera b)	Danni da bagnamento causati da pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti	Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo: 10.000 euro
A.3 – lettera c)	Sovraccarico neve	Limiti di indennizzo: 40% della somma assicurata con il massimo di 100.000 euro Scoperto: 10%con il minimo di 1.000 euro
A.3 – lettera d)	Danni da grandine subiti da tettoie, serramenti, vetrate, verande, lucernari in genere, lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica	Limiti di indennizzo: 1% della somma assicurata con il massimo di 5.000 euro per sinistro e 10.000 euro per annualità assicurativa Scoperto: 10%
A3 – lettera e)	Eventi atmosferici su fabbricati aperti da uno o più lati	Limite di indennizzo: 1% della somma assicurata con il massimo di 20.000 euro per sinistro e anno assicurativo Limite di indennizzo per tende e antenne: 2.000 euro per sinistro e anno assicurativo Scoperto: 10%
A.4 – lettera b)	Guasti al fabbricato causati dai ladri alle parti di uso comune e/o ai fissi ed infissi di pertinenza delle singole unità immobiliari in occasione di furto tentato o consumato	Limiti di indennizzo: 1% della somma assicurata, con il massimo di 3.000 euro.

A.4 – lettera c)	Furto di fissi e infissi di uso comune e/o di pertinenza delle singole unità immobiliari	Limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo: 1.000 euro
A.5	Fenomeno elettrico	Franchigia frontale per immobili di età superiore a 30 anni, in assenza di dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi dell'art. 9 della L. 46/90 o dell'art. 7 del D.M. sviluppo economico 37/2008: la franchigia si intende raddoppiata
A.6 – lettera a)	Fuoriuscita acqua condotta	Franchigia frontale per immobili di età superiore a 30 anni, in assenza di dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi dell'art. 9 della L. 46/90 o dell'art. 7 del D.M. sviluppo economico 37/2008: la franchigia si intende raddoppiata
A.6 – lettera b)	Rottura di impianti e seguito di gelo	Limiti di indennizzo: 1% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000 per sinistro e 10.000 euro per anno assicurativo Franchigia frontale per immobili di età superiore a 30 anni, in assenza di dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi dell'art. 9 della L. 46/90 o dell'art. 7 del D.M. sviluppo economico 37/2008: la franchigia si intende raddoppiata
A.6 – lettera c)	Traboccamento e rigurgito a seguito di occlusione	Limiti di indennizzo: 1% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro per sinistro e 5.000 euro per anno assicurativo Franchigia frontale per immobili di età superiore a 30 anni, in assenza di dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi dell'art. 9 della L. 46/90 o dell'art. 7 del D.M. sviluppo economico 37/2008: la franchigia si intende raddoppiata
A.6 – lettera d)	Spese ricerca e riparazione per danni a acqua	Limiti di indennizzo: 1% della somma assicurata con il massimo di 5.000 euro per sinistro e anno assicurativo. Per tubi interrati il limite di indennizzo è pari a 1.000 euro per sinistro e anno assicurativo Franchigia frontale per immobili di età superiore a 30 anni, in assenza di dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi dell'art. 9 della L. 46/90 o dell'art. 7 del D.M. sviluppo economico 37/2008: la franchigia si intende raddoppiata
A.6 – lettera e)	Spese ricerca e riparazione per perdita gas	Limiti di indennizzo: 1.000 euro per sinistro e anno assicurativo
A.7	Cristalli	Limiti di indennizzo: 1.000 euro per singolo cristallo
A.8	Terremoto	Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata con il massimo di 1.000.000 euro per sinistro e anno assicurativo Scoperto 10%con il minimo di 10.000 euro

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti – Sezione Responsabilità Civile

Art. F.1 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Di seguito vengono riportati i limiti di indennizzo (risarcimento), scoperti e franchigie per le garanzie della Sezione Responsabilità Civile, qualora non direttamente riportate sul simplo di polizza o nelle presenti condizioni. Qualora nella seguente tabella non sia riportata alcuna franchigia, scoperto o minimo dello scoperto, sarà resa operativa la franchigia frontale riportata in polizza, come da Art. 16 – Franchigia frontale. Resta fermo quanto previsto da detto Art. 16.

Riferimento Articolo	Garanzia	Limite, Franchigia, Scoperto
B.3	Responsabilità civile addetti – danni agli addetti	Limite di indennizzo per ogni addetto: 50% del massimale indicato in polizza
B.5 – lettere a) e b)	Spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, gelo	Limite di indennizzo danni a cose: 10% del massimale Responsabilità Civile Proprietà, ridotto al 5% per danni a cose in locali interrati o seminterrati Scoperto: 10% con il minimo di 150 euro. Per fabbricati di età superiore a 30 anni, in assenza di certificato di conformità dell'impianto idraulico di conformità rilasciata ai sensi dell'art. 9 della L. 46/90 o dell'art. 7 del D.M. sviluppo economico 37/2008: il minimo dello scoperto di intende raddoppiato
B.5 – lettera c)	Traboccamento e rigurgito	Limite di indennizzo: 5% del massimale Responsabilità Civile Proprietà Scoperto: 10% con il minimo di 150 euro
B.7	Responsabilità Civile Conduzione	Limite di indennizzo: 20% del massimale Responsabilità Civile Proprietà
B.9	Responsabilità Civile Amministratore	Limite di indennizzo: 10% del massimale Responsabilità Civile Proprietà col massimo di 100.000 euro Scoperto: 10% con il minimo di 250 euro
B.11	Responsabilità Civile Inquinamento ed interruzione esercizio	Limite di indennizzo: 10% del massimale Responsabilità Civile Proprietà col massimo di 100.000 euro Scoperto: 10% con il minimo di 1.500 euro

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Tutela Legale

Tutela Legale Base

Art. G.1 Oggetto della garanzia

Qualora sia indicato in polizza "**Intero**" alla voce "Parte assicurata", opera la garanzia nella forma "**Intero fabbricato**", pertanto deve essere assicurato l'intero condominio, o villa singola o casa unifamiliare.
Qualora sia invece indicato in polizza "**Porzione**" alla voce "Parte assicurata", opera la garanzia nella forma "**Porzione fabbricato**", pertanto la parte di fabbricato assicurato deve essere costituito da uno o più appartamenti, di proprietà sia di un unico proprietario che di più proprietari.

Intero fabbricato (condominio, villa singola, casa unifamiliare)
Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Tutela legale Base", Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, alle condizioni della presente polizza e ***nei limiti del massimale convenuto indicato in polizza*** assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per i seguenti casi assicurativi relativi al fabbricato assicurato:

a) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. La garanzia viene estesa all'amministratore ed ai condòmini per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite sia ad uso abitativo che ad altro uso, oltre che ai componenti il "consiglio di condominio";
b) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di terzi: in quest'ultimo caso la garanzia viene prestata anche per la redazione dell'atto di querela.
La garanzia viene estesa all'amministratore ed ai condòmini per i casi che riguardano le rispettive unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
c) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative al fabbricato assicurato indicato in polizza, ***di valore superiore a 250 euro ed inferiore a 52.000 euro;***
d) controversie individuali relative a rapporti di lavoro che il condominio o il proprietario del fabbricato debbono sostenere con i propri dipendenti, regolarmente assunti, addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del condominio o del fabbricato;
e) controversie nascenti da violazione da parte di condòmini o conduttori delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge;
f) controversie relative a diritti reali o locazione. La garanzia viene estesa anche ai singoli condòmini.

Porzione fabbricato (uno o più appartamenti, anche ad uso ufficio, non l'intero fabbricato)
Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Tutela legale Base", Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, alle condizioni della presente polizza e ***nei limiti del massimale convenuto*** assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per i seguenti casi assicurativi relativi alla porzione di fabbricato assicurato:

a) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di terzi: in quest'ultimo caso la garanzia viene prestata anche per la redazione dell'atto di querela;
b) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative alla porzione di fabbricato assicurato indicato in polizza, ***di valore superiore a 100 euro ed inferiore a 52.000 euro;***
c) controversie relative a diritti reali o locazione;
d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

La garanzia "Porzione fabbricato" opera a primo rischio assoluto in deroga a quanto previsto dall'Art. 17.

In entrambe le forme di cui sopra, gli oneri di cui sopra sono:

a) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
b) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo Art. G.10 comma 4;
c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo Art. G.10 comma 5;
d) le spese processuali nel processo penale (art. 535 cod. proc. pen.);
e) le spese di giustizia;
f) le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'assicurato;
g) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), ***se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima***;

h) le indennità a carico dell'assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. ***Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: condominio, diritti reali, locazione, comodato, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari***;

i) le spese per la registrazione degli atti giudiziari;

j) le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;

k) le spese dell'arbitro sostenute dall'assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;

l) le spese di domiciliazione necessarie, ***esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta***.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

É garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. G.9 comma 1.

L'assicurato è tenuto a:

m) regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;

n) ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

Art. G.2 – Esclusioni

Le garanzie previste dall'Art. G.1, non sono valide:

1) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;

2) in materia fiscale ed amministrativa;

3) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;

4) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

5) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;

6) per fatti dolosi delle persone assicurate;

7) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

8) per le controversie relative alla compravendita ed alla permuta di immobili;

9) per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione (comportante la trasformazione sostanziale dell'immobile) e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;

10) per controversie tra condòmini o conduttori;

11) controversie relative alla locazione del fabbricato o parti di esso che non costituiscano l'abitazione ad uso principale del contraente; sono comunque escluse le controversie inerenti il pagamento dei canoni di affitto;

12) per controversie relative ai rapporti tra soci e/o amministratori e imprese, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie;

13) per le azioni di recupero dei dati catastali e/o anagrafici necessari per la tenuta del registro anagrafe Condominiali (RAC).

Inoltre, TUA non si assume il pagamento di:

14) multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

15) spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 cod. proc. pen.);

16) spese per controversie con TUA;

17) controversie per il recupero di quote condominiali;

18) controversie relative ai D.Lgs 81/2008 e 106/2009.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti di quota lite conclusi tra il contraente e/o l'assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali.

Recupero quote condominiali

Art. G.3 – Oggetto della garanzia

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Tutela legale Estensione Recupero quote condominiali", ad integrazione e parziale deroga della garanzia "Tutela legale Base", Artt. G.1 e G.2 punto 15), TUA assicura la Tutela Legale per le controversie per il recupero di quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi ***sempre che il valore della lite sia superiore a 250 euro ed inferiore a 52.000 euro.***

Sicurezza

Art. G.4 – Oggetto della garanzia

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Tutela legale Estensione Sicurezza", ad integrazione e parziale deroga della garanzia "Tutela legale Base" e a parziale deroga dei punti 2), 8) e 9 dell'Art. G.2, limitatamente alla materia amministrativa, TUA assicura la Tutela Legale per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati di seguito nel presente articolo e successive disposizioni normative e regolamenti in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, inerenti il fabbricato assicurato, per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti, per i seguenti casi assicurativi:

a) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (art. 589 e 890 del cod. pen.);
c) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore ***a 250 euro***, in deroga ai punti 2) ed 8) dell'Art. G.2.

Decreti legislativi:

D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di:

- Responsabile dei lavori;
- Coordinatore per la progettazione;
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- Legali Rappresentanti;
- Dirigenti;
- Preposti;
- Medico Competente;
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione;
- Lavoratori Dipendenti.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i sopraelencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

Le garanzie valgono anche qualora il contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.lgs. 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.lgs. 106/2009.

L'operatività della presente garanzia è inoltre subordinata alla condizione che il contraente abbia provveduto alla valutazione dei rischi e che abbia quindi individuato le idonee misure di prevenzione nonché abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Norme comuni alla sezione

Art. G.5 – Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste dalla presente sezione vengono prestate a favore dell'assicurato, intendendosi per tale:

- il condominio indicato in polizza;
- il proprietario/i della porzione o dell'intero fabbricato assicurato;
- l'amministratore di condominio (se assicurato l'Intero fabbricato) per quanto connesso allo svolgimento delle proprie mansioni a favore del condominio indicato in polizza;
- ogni altro soggetto indicato esplicitamente all'Art. G.1 quale assicurato.

nei limiti e salvo quanto esplicitamente indicato agli Artt. G.1, G.3 e G.4.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'assicurato-contraente.

Art. G.6 – Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini della presente sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;

b) per la garanzia di cui alle lettere a) e c) dell'Art. G.4 (Sicurezza), in merito all'opposizione a sanzioni amministrative, anche di natura tributaria e fiscale, nonché per la difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni – il momento del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale;

c) per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In particolare, per la prestazione recupero delle quote condominiali (Art. G.3), la data di scadenza per il pagamento della prima rata insoluta, come da bilancio preventivo approvato.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

d) durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

e) trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione di un'altra, stipulata con TUA, e comunque senza soluzione di continuità, per i medesimi rischi e per i medesimi assicurati, la carenza di 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del contraente o dell'assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza della polizza precedente con TUA avente le suddette caratteristiche.

Salvo quanto indicato al precedente comma, la garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

f) vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;

g) procedimenti penali indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. G.7 – Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in ***Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo, sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.***

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Denuncia e gestione del caso assicurativo

Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata da TUA affidata a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
con sede in Verona, 37135 Viale del Commercio n° 59.
tel. centralino 045/8290411
fax invio nuove denunce di sinistro 045/8290557
mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it
fax invio successiva documentazione relativa
alla gestione del sinistro 045/8290449

in seguito denominata ARAG alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

L'assicurato può anche usufruire, nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza, di un ***servizio di consulenza telefonica al numero verde 800.508.008*** a disposizione in orario di ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza.

Art. G.8 – Denuncia del caso assicurativo e Fornitura dei mezzi di prova

L'assicurato, rendendosi parte diligente del contratto, deve immediatamente denunciare a TUA (rivolgendosi preferibilmente all'agenzia che ha in carico il contratto) o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

L'assicurato deve informare immediatamente TUA o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza di tali adempimenti, TUA ed ARAG non potranno essere ritenute responsabili di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Le garanzie della presente sezione si estendono ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a TUA o ad ARAG, entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione di un'altra, stipulata con TUA, e comunque senza soluzione di continuità, per i medesimi rischi e per i medesimi assicurati, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

Art. G.9 – Libera scelta del legale

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, ***iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a TUA o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.***

Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, TUA o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale.

L'assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere a TUA o ad ARAG di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.

L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con TUA o ARAG.

TUA ed ARAG non sono responsabili dell'operato dei legali.

Art. G.10 – Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato risultino fondate e sostenibili sulla base di una preliminare valutazione scritta condotta tra ARAG ed il legale scelto a norma dell'Art. G.9, la pratica verrà affidata a detto legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione risulti fondata e sostenibile sulla base di una valutazione concordata tra ARAG ed il legale incaricato.

L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.

ARAG così come TUA, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e TUA o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità.

L'arbitro viene designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

TUA avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. G.11 – Recupero di somme – Facoltà di rivalsa e surroga

Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Ad ARAG, che ha la facoltà di rivalsa nei confronti dell'assicurato, spettano la restituzione degli onorari, delle competenze e delle spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente, qualora le abbia sostenute o anticipate, nella misura in cui le stesse siano state recuperate dalla controparte.

In ogni caso l'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., cede ad ARAG tutti i diritti a conseguire da terzi il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo altresì all'esercizio delle relative azioni.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco